



**COMUNE  
DI  
MIRANDOLA**  
Provincia di Modena

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

**N. 51**

Del **11/03/2026**

Proposta n. 59/2026

Oggetto:

**PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 1 DELL' 8 GENNAIO 2026  
IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)**

L'anno **duemilaventisei**, questo giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore 16:10 in ottemperanza alla deliberazione di Giunta comunale n.39 del 30/03/2022 avente ad oggetto "Disciplina delle sedute di Giunta comunale in modalità "videoconferenza", appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza.

Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio-video ZOOM, sono presenti:

N	Nominativo	Funzione	Presenza	Assenza
1	BUDRI LETIZIA	Sindaco	X	
2	MARCHI MARINA	Assessore	X	
3	DONNARUMMA MARCO	Assessore	X	
4	CARAFOLI LUCA	Assessore	X	
5	SECCHIA LISA	Assessore	X	
6	LUPPI FEDERICA	Assessore	X	

Presenti: **6**

Partecipa il Segretario Generale Margherita Clemente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Letizia Budri Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

L'Assessore Lisa Secchia introduce l'argomento in oggetto.

Premesso che:

- la Corte Costituzionale con sentenza n. 1, depositata l'8 gennaio 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Allegato B, lett. c-1), della L.R. Toscana 2/2019, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», nella parte in cui attribuiva punteggi aggiuntivi in graduatoria per la cosiddetta "storicità della presenza", consistente nella residenza anagrafica o nella prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, evidenziando la sussistenza di un criterio che finisce per attribuire rilievo preponderante a una condizione non direttamente collegata al bisogno abitativo;
- il Comune di Mirandola con delibera consiliare n. 35 del 15.04.2024 ha approvato il proprio Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Evidenziato che nel Regolamento comunale succitato all'art. 7 ("Condizioni di punteggio") punto 7 è prevista l'assegnazione di punteggio all'anzianità di residenza (3 punti da 10 a 15 anni; 5 punti da 16 a 20 anni; 10 punti da 21 a 24 anni; 15 punti oltre 25 anni);

Considerato che la vigente graduatoria di assegnazioni alloggi ERP si è ovviamente basata su quanto disposto dal Regolamento comunale in essere;

Dato atto che, ai sensi del richiamato Regolamento, è previsto che le domande per le assegnazioni di un alloggio ERP possano essere presentate ai Servizi Sociali comunali dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno;

Rilevato che si rende necessario sottoporre al competente Consiglio Comunale l'esame e la conseguente approvazione delle modifiche al Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con delibera consiliare n. 35 del 15.04.2024 al fine di adeguarsi alla pronuncia della Corte Costituzionale, che ritiene non utilizzabile il criterio della residenza storica quale criterio di graduazione nell'edilizia residenziale pubblica, perché ritenuta condizione dissociata dall'effettivo stato di bisogno;

Richiamati:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- il vigente Statuto comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 136 del 22.12.2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 22.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 21.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Richiamata, inoltre, la linea strategica "6. Città a misura di famiglia", alla quale è collegato l'obiettivo strategico "6.3 Sostegno all'abitare" contenuta nel succitato Documento Unico di Programmazione, ai quali il presente atto fa riferimento;

Sentito l'Assessore delegato;

Su proposta del Responsabile del procedimento, individuato nella persona del Dirigente Settore III, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

Visti:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;
- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore III - Sociali, Educativi, Culturali e Sport, dott. Giampaolo Ziroldi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- dato atto che il Responsabile del Servizio Ragioneria, dott.ssa Manuela Martini, come da delega prot. 55104/2025, in assenza del Dirigente del Settore V – Finanziario, ha dichiarato che il parere di regolarità contabile non è necessario;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, proclamati dal Presidente

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/ gennaio 2026, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Allegato B, lett. c-1), della L.R. Toscana 2/2019, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», nella parte in cui attribuiva punteggi aggiuntivi in graduatoria per la cosiddetta "storicità della presenza", consistente nella residenza anagrafica o nella prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, evidenziando la sussistenza di un criterio che finisce per attribuire rilievo preponderante a una condizione non direttamente collegata al bisogno abitativo;

2. di dare atto che in forza di quanto sopra, si rende necessario modificare, tramite il dovuto rinvio al competente organo costituito dal Consiglio Comunale, il contenuto del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con delibera consiliare comunale n. 35 del 15.04.2024;
3. di dare atto che le prossime graduatorie di assegnazione di alloggi ERP si dovranno conformare al contenuto del nuovo Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che dovrà essere modificato per tenere conto del contenuto della sentenza n.1/gennaio 2026 della Corte Costituzionale;
4. di stabilire, pertanto, la sospensione dell'assegnazione di ulteriori alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base della graduatoria in essere, in attesa di disporre di maggiori chiarimenti in merito.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dar corso al presente atto, al fine di adattarsi tempestivamente a quanto disposto dalla sentenza costituzionale, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, proclamati dal Presidente

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco  
Letizia Budri

Il Segretario Generale  
Margherita Clemente